

COMUNE DI POLLINA (bozza)

ISTITUZIONE SERVIZIO PARCHEGGI E DISCIPLINA DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO

REGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHEGGI PUBBLICI

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°

- ART. 1. Oggetto
- ART. 2. Orario
- ART. 3. Divieti
- ART. 4. Obblighi degli utenti
- ART. 5. Danni
- ART. 6. Esenzioni
- ART. 7. Sanzioni
- ART. 8. Obblighi dell'Ente
- ART. 9. Vigilanza
- ART. 10. Tariffe
- ART. 11. Modalità di pagamento
- ART. 12. Controversie
- ART. 13. Accettazione
- ART. 14. Entrata in vigore
- Delibera GC del/..../2004
(istituzione abbonamento mensile)

ART. 1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina la istituzione del servizio dei parcheggi, le modalità d'uso e la gestione dell'attività dei parcheggi che sarà svolta secondo le norme del presente regolamento, al quale anche gli utenti dovranno attenersi.

ART.2 Aree di sosta

La individuazione delle aree di sosta ,libera ed a pagamento,sarà effettuata con determina di Giunta Municipale su proposta del responsabile del 3°Settore,sentito il Comando di Polizia Municipale, in base alle caratteristiche individuate dal Codice della Strada.

ART. 3. Orario

L'utilizzo del parcheggio è ad orario.

Per "orario" si intende quello che può essere usufruito esclusivamente nell'ambito del periodo d'apertura di ciascun giorno.

Gli orari dovranno essere esposti al pubblico. Il servizio potrà restare sospeso in caso di assoluta necessità per lavori o per casi di forza maggiore o per manifestazioni varie autorizzate o promosse dall'Ente.

ART. 4. Divieti

Agli utenti è vietato:

- a) sostare senza necessità nel parcheggio con il motore acceso;
- b) ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed il funzionamento dei servizi;
- c) fumare nei locali del parcheggio ove questi fossero chiusi;
- d) portare sostanze infiammabili ed esplosive o comunque pericolose nel parcheggio;
- e) effettuare qualsiasi travaso di carburante nell'interno del parcheggio;
- f) usare i fari abbaglianti all'interno del parcheggio;
- g) sostenere con l'automezzo lungo le corsie di scorrimento;
- h) effettuare o far effettuare da altri la pulizia dell'automezzo all'interno del parcheggio;
- i) scaricare sul pavimento acqua, olio od ogni altro materiale che possa sporcare e/o danneggiare.
- l) parcheggiare al di fuori delle strisce che delimitano ogni singolo posto.

ART. 5. Obblighi degli utenti

Inoltre gli utenti sono tenuti a:

- a) seguire il senso di circolazione indicato nella segnaletica e tenere velocità non superiore al passo d'uomo;
- b) parcheggiare il mezzo nei posti liberi;

L'Ente, in caso di violazione di norme del presente regolamento che comportino situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione e/o al normale uso del parcheggio, è autorizzata ad asportare l'autovettura ed a collocarla altrove all'aperto, senza alcuna responsabilità, anche per gli eventuali danni che dovessero verificarsi durante il trasporto.

Il posteggio della vettura sarà effettuato direttamente dall'utente. Allo scopo di evitare danni alle vetture vicine, le manovre di accesso ai posti dovranno essere eseguite con cautela.

In caso di incidente, gli utenti dovranno darne comunicazione immediata all'Ente e non potranno rimuovere le autovetture coinvolte prima della constatazione dell'evento dannoso da parte delle autorità competenti e delle altre parti coinvolte.

ART. 6. Danni

In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico dell'Ente gestore del parcheggio.

L'Ente non risponde dell'autovettura parcheggiata, né di quanto in essa contenuto.

ART. 7. Esenzioni

Nei parcheggi è consentita la sosta gratuita ai seguenti soggetti:

- a) i "Residenti", cioè le persone fisiche anagraficamente residenti per l'auto di proprietà munita di contrassegno rilasciato dal Comune.
- b) I veicoli dei portatori di Handicap provvisti dello speciale contrassegno di cui all'art. 188 del Codice della Strada (invalidi).
- c) Il soggetto portatore di Handicap ai sensi della L.104/92 residente nella via o piazza in cui è sito il parcheggio per la persona che deve portargli assistenza munito di contrassegno rilasciato dal Comune,
- d) Forze dell'ordine in servizio;
- e) Vigili del Fuoco in servizio;
- f) Mezzi di soccorso in servizio;
- g) Pubbliche Amministrazioni in servizio;
- h) Medici convenzionati in medicina generale, pediatria e continuità assistenziale del Comune di Pollina con contrassegno in servizio;
- i) Enti erogatori di servizi (ENEL, TELECOM, GAS, IDRICO) in servizio. I veicoli dovranno essere muniti di proprio contrassegno di riconoscimento o scritta identificativa;
- j) Forze Armate;
- l) I mezzi di lavoro delle attività commerciali ed artigianali ubicate nelle vie o piazze adibite a parcheggio, per il periodo scarico e carico merce muniti di contrassegno del Comune..

Il contrassegno si ottiene presentando apposita domanda presso gli Uffici Comunali, che esperiti gli accertamenti del caso, provvederanno al rilascio o al diniego, entro tre giorni dalla richiesta.

Il contrassegno dovrà essere applicato dal richiedente sul cruscotto della propria autovettura.

La mancata esposizione del citato contrassegno sarà sanzionata nei modi previsti dall'art. 7 del presente regolamento.

ART. 8. Sanzioni

Negli spazi di sosta, nel caso in cui la sosta dovesse protrarsi oltre l'orario prepagato o in assenza di pagamento, oppure qualora sia stato effettuato un pagamento inferiore alla tariffa stabilita, il personale addetto dell'Ente, cui sono state conferite le funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta ai sensi dell'art. 17 della l. 127/97, provvederà a rilevare infrazione al Codice della Strada.

L'Ente, in ogni caso, potrà effettuare il recupero del credito dovuto per il mancato o insufficiente pagamento della tariffa stabilita o applicare penali, nelle modalità previste dalla Legge.

Qualsiasi sia il tipo di utilizzo del servizio, l'Ente gestore del parcheggio, decorsi giorni uno senza che l'autovettura sia stata ritirata e sia stato corrisposto integralmente il corrispettivo, sarà autorizzata ad asportarla e collocarla altrove, anche all'aperto ed in luogo non custodito, senza alcuna responsabilità, anche per gli eventuali danni che dovessero verificarsi durante il trasporto.

L'utilizzo dei parcometri è disciplinato e sanzionato ai sensi degli artt. 7 e 157 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i.-

ART. 9. Obblighi dell'Ente

L'Ente/Società gestore del parcheggio è tenuto, nell'attività qui disciplinata a mantenere a proprie cura e spese, in perfetto stato di efficienza, la segnaletica sia interna che esterna del parcheggio, nonché gli impianti tutti compresi dispositivi di sicurezza, di segnaletica e di controllo, a curare che i parcheggi siano conservati puliti e decorosi.

ART. 10. Vigilanza

L'Amministrazione Comunale potrà esercitare, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni, ogni forma di controllo e vigilanza sul parcheggio.

Le autovetture, per accedere al posteggio, dovranno essere munite di schede gratta e sosta.

In caso di riscontrate inadempienze verranno conseguentemente applicate da parte del Comune le sanzioni previste dal presente Regolamento.

ART. 11. Tariffe

Le tariffe orarie di pagamento sono stabilite con provvedimento da parte della Giunta Comunale in conformità alle direttive del Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Aree Urbane.-

ART. 12. Modalità di pagamento

La sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante l'utilizzo di appositi dispositivi di controllo della durata degli stazionamenti.-

Il pagamento della sosta, come da tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale, deve avvenire anticipatamente con la seguenti modalità:

- tramite biglietto a cancellatura di velo prestampato ("gratta e sosta") •

I gratta e sosta dovranno essere esposti in maniera ben visibile, sul cruscotto all'interno dell'auto.

I biglietti sono reperibili presso tutti i negozi adiacenti alle zone posteggio, che hanno dato la propria disponibilità alla distribuzione, ai quali sarà corrisposto un aggio stabilito dalla G.C. in base alla comparazione dei costi e ricavi dell'attività.

I biglietti, inoltre, dovranno, a cura e con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale, essere disponibili in loco per le aree di parcheggio ove non vi siano attività commerciali nelle immediate vicinanze.

ART. 13. Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente regolamento, compresa l'eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al precedente art. 14, tra il Comune di Pollina e gli utenti del parcheggio, sarà risolta da un Collegio Arbitrale che deciderà in maniera rituale, secondo le previsioni del C.P.C.

Il Collegio Arbitrale sarà costituito da un membro designato da ciascuna parte ed un terzo, che fungerà da Presidente, indicato dai primi due arbitri.

In caso di disaccordo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Palermo su richiesta della parte più diligente.

TERMINI HERESE

ART. 14. Accettazione

Col semplice fatto della consegna del veicolo in parcheggio, l'utente accetta integralmente tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento, copia del quale, a cura del gestore, sarà affissa all'entrata del parcheggio.

In ogni caso, per tutti i veicoli presenti durante le ore del servizio di parcheggio non custodito, nelle aree a ciò adibite, valgono tutte le norme e le condizioni qui stabilite, senza eccezione alcuna e ciò sia nei confronti dei relativi proprietari che dei conducenti o utilizzatori.

ART. 15. Entrata in vigore

Il presente regolamento, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.